

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA TOSCANA LA SARDEGNA E L'UMBRIA
Ufficio delle Dogane di Livorno

Determinazione del valore delle merci in Dogana

Strumenti di semplificazione

Livorno, 27 settembre 2019

Laura Rossi



Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali
di Firenze



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO

I Parte

Novità introdotte dalle disposizioni del CDU in materia di valore
Strumenti di semplificazione per la determinazione del valore

II Parte

Royalties e accordi di licenza
Confronto con la disciplina previgente
Sentenze recentemente emanate dai giudici nazionali e unionali
Metodi di calcolo delle Royalties

Il **valore in dogana delle merci** è un istituto portante della disciplina doganale, e unitamente agli altri due istituti, della **classificazione** e dell'**origine**, è alla base della determinazione dell'obbligazione tributaria in materia doganale.

**Valore
delle
Merci**

**Classifica
delle
Merci**

**Origine
delle
Merci**

Determinazione del valore delle merci in Dogana



Rischio di commettere errori nell'interpretazione della norma royalties)



Complessità degli scambi intercompany (transfer pricing –

Consultazione esplorativa promossa da DG TAXUD (IVV)

Determinazione del valore delle merci in Dogana

Pur ponendosi nella cornice dei principi di riferimento ormai da tempo consolidati a livello internazionale e recepiti dal legislatore unionale ed il riferimento è, in particolare, a:

- artt. da 69 a 76, CDU;
- art. 71, RD;
- artt. da 127 a 146, RE;
- art. 6 e all. 8, RDT

le regole per la determinazione del valore in dogana delle merci, stabilite nel pacchetto CDU, presentano **alcune significative novità** rispetto al passato.

Determinazione del valore delle merci in Dogana



Art. 69 CDU: Il valore in dogana delle merci

Art. 70 CDU: Valore di transazione

Art. 74 CDU: Metodi secondari di determinazione del valore

Il valore di transazione

Il metodo primario per la determinazione del valore in dogana delle merci importate rimane il c.d. “**valore di transazione**”, vale a dire il “**prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato**” (cfr.: art. 70, par. 1, CDU).



Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali
di Firenze



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO

Il valore di transazione: elementi di novità

Circolare 19 aprile 2016, n. 8/D dell’Agenzia Dogane e Monopoli

- l’ultima parte della definizione del valore di transazione elaborata dal nuovo CDU (art. 70 par. 1), con l’aggiunta delle parole “**eventualmente adeguato**”
- norma di semplificazione del valore in dogana (art. 73) che prevede la possibilità di richiedere in dogana la **forfettizzazione** non solo degli elementi del valore, ma **anche del valore di transazione** inteso in generale

Il valore di transazione: elementi di novità (semplificazione)

- superamento della c.d. **first (or earlier) sale rule** (in italiano: regola della “prima vendita” o di una “vendita anteriore”)

Il valore di transazione: precedente disciplina

Il dichiarante era tenuto a dimostrare che le merci erano state vendute per l'esportazione nel territorio doganale dell'UE attraverso i seguenti **elementi di prova**:

- *fabbricate in conformità delle specifiche CE*
- *non hanno altro impiego o destinazione*
- *fabbricate o prodotte specificamente per un compratore nella CE*
- *fabbricante spedisce direttamente nella CE*

Commento n. 7 del Comitato del Codice doganale - Sezione del valore in dogana (documento TAXUD 800/2002, rev. 2007, par. 4) sull'applicazione dell'articolo

Il valore di transazione: nuova disciplina (Art. 128 RE)

Il prezzo di riferimento ai fini della determinazione del valore di transazione è quello della vendita per l'esportazione, e cioè **dell'ultima vendita che si verifica immediatamente prima della presentazione delle merci in dogana** ai fini della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'UE (par. 1).

Un temperamento è stato introdotto, per i soli casi di **merci in regime sospensivo**, con il par. 2 dell' art. 128, RE.



Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali
di Firenze



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO

Il valore di transazione

Elementi da aggiungere (Art. 71 CDU)

- materiali e immateriali, relativi alle fasi di produzione del bene
- materiali e immateriali, relativi alle fasi della sua commercializzazione
- i corrispettivi e i diritti di licenza
- le spese di trasporto e di assicurazione fino al luogo di introduzione

Elementi da escludere (Art. 72 CDU)

- gli interessi finanziari relativi all'acquisto delle merci
- le commissioni di acquisto
- le spese di trasporto delle merci dopo il loro ingresso
- i diritti di licenza se non costituiscono una condizione per la vendita

Il valore di transazione

ONERE PROBATORIO RELATIVAMENTE ALLE INDICAZIONI SUL VALORE IN DOGANA

Articolo 140 RE **Mancata accettazione dei valori di transazione dichiarati**
(dichiarati ai sensi dell'Articolo 70, paragrafo 1, CDU)

1. Nei casi in cui le autorità doganali abbiano **fondati dubbi** sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare di cui all'articolo 70, paragrafo 1, CDU, esse possono **chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari**.
2. **Se i dubbi non sono dissipati**, le autorità doganali possono decidere che il valore delle merci **non può essere determinato a norma dell'articolo 70**, paragrafo 1, CDU

Metodi secondari di determinazione del valore ART 74 CDU

- valore di transazione di **merci identiche**
- valore di transazione di **merci similari**
- valore basato sul **prezzo unitario**
- **valore calcolato o ricostruito**
- **valore determinato** conformemente ai dati disponibili della Comunità

Linee Guida della Commissione europea
“Valore in dogana – Artt. 128, 136 e 347, RE”
(Doc. TAXUD/B4/2016, n. 808781, del 28 aprile 2016)

Nota 17/06/2016 n. 69073
dell’Agenzia Dogane e Monopoli



Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali
di Firenze



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO

Prezzi di trasferimento infragruppo (*transfer pricing*)

Sia la fiscalità diretta che quella doganale richiedono che il valore delle merci nelle operazioni *intercompany* **non sia influenzato dai legami tra le parti interessate.**

Circolare n. 16/D del 6/11/2015, Agenzia Dogane e Monopoli

“Guida sul valore in dogana e il *transfer pricing*” OMD ed. 2018

Risposta all’interpello n. 60 del 2/11/2018 Agenzia delle Entrate

Sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 20 dicembre 2017
causa n. **C-529/16, *Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH***



Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali
di Firenze



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO

Strumenti di semplificazione del valore in dogana

La dichiarazione semplificata

(Art. 166 CDU)

La forfettizzazione del valore in dogana

(Art. 73 CDU)



Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali
di Firenze



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO

Dichiarazione Semplificata

Consente all'operatore di presentare una dichiarazione doganale che

- non riporta tutti i dati e le indicazioni richiesti dall'art. 162 CDU
- non è corredata di tutti i documenti necessari (vd art. 163 c. 1 e 2 CDU) per l'applicazione del regime doganale prescelto

Il ricorso alla dichiarazione semplificata è soggetto a un'autorizzazione dell'Autorità doganale

Dichiarazione Semplificata

- contabilizzazione immediata dei dazi sul valore provvisorio
- dilazione dei termini

Regolare ricorso alla dichiarazione semplificata

- circolare n. 1/D del 2018 dell'Agencia Dogane e Monopoli

Dichiarazione Complementare



Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali
di Firenze



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO

Dichiarazione Semplificata

- requisiti analoghi a quelli stabiliti per il rilascio dello *status* di AEO
- utilizzabile **sia per le importazioni che per le esportazioni**

Criticità

La determinazione forfettaria del valore

Quando non ne sia possibile la quantificazione alla data di accettazione ed in alternativa all'indicazione di un valore provvisorio

- solo per il regime dell'importazione
- preventivamente autorizzata
- valore definitivo, non provvisorio

La determinazione forfettaria del valore

- NON SOLO degli elementi del valore
- MA ANCHE del valore di transazione inteso in generale

Circolare n. 5/D del 2017 dell' Agenzia Dogane e Monopoli



Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali
di Firenze



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO

La determinazione forfettaria del valore

Requisiti oggettivi:

un costo amministrativo sproporzionato

il valore determinato non differirà in modo significativo da quello determinabile in via ordinaria

La determinazione forfettaria del valore

Requisiti Soggettivi:

simili a quelli previsti per il rilascio dello status di AEO



Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali
di Firenze



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO

La determinazione forfettaria del valore

- Autorizzazione ha, attualmente, validità solo sul **territorio nazionale**
- Durata **triennale** per piccole medie imprese
- Durata **annuale** per gruppi societari con trasferimenti infragruppo

Regole procedurali Circolare n. 5/D del 2017 Agenzia Dogane e Monopoli



Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali
di Firenze



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO

Le decisioni relative a informazioni vincolanti sul valore (IVV)

(Art. 35 CDU)

Consultazione esplorativa recentemente promossa
dalla Direzione generale “Fiscalità e Unione doganale” (DG TAXUD)



Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali
di Firenze



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO

Le decisioni relative a informazioni vincolanti sul valore (IVV)

Vantaggi

Garanzia di certezza

Affidabilità del diritto

Uniformità di applicazione



Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali
di Firenze



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO

Le decisioni relative a informazioni vincolanti sul valore (IVV)

Aspetti

Non in relazione ad un bene specifico

Ma ad un elemento di valutazione specifico

Obbligatoria per le Autorità doganali e per il destinatario

Non inferiore a tre anni e non superiore a cinque

Le decisioni relative a informazioni vincolanti sul valore (IVV)

Sviluppi attesi

Interesse in IVV da parte del 90% dei partecipanti alla consultazione

IVV ritenute essenziali e necessarie da oltre 2/3 dei partecipanti

50% indica come criticità la complessità delle regole per determinare il valore

Ulteriore consultazione della Commissione

Per stabilire una base giuridica

Considerazioni conclusive

La determinazione del valore è un tema 'sensibile' per le imprese

- L'applicazione delle regole UE richiede elevata competenza tecnico-giuridica
- Interpretazione non agevole rispetto alle fattispecie concrete
- Livello di difficoltà medio alto e definito impegnativo nell'applicazione delle regole
- Difficoltà di gestione di fattispecie contrattuali e commerciali complesse o inedite

**Interventi legislativi tesi ad individuare soluzioni nel segno della semplificazione
Progetto di introduzione delle IVV**



Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali
di Firenze



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO

SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE

Laura Rossi

External Consultant at European Commission
DG SANTE - Unit G.5 Food and fraud Team



Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali
di Firenze



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO